

**SCUOLA POLITICA FEDERALE**  
**Baveno – 4 –5 ottobre 2003**

**Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord**

La Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord, “Co.nord”, si prefigge quali scopi principali la promozione e il potenziamento delle autonomie locali. Rappresenta gli enti aderenti con il Parlamento, con il Governo e gli altri organi centrali dello Stato, con gli organismi comunitari e con le Regioni.

La Confederazione cura tutti i problemi che investono i comuni, le province e le comunità montane e svolge attività di consulenza fornendo servizi agli enti.

Dal settembre 2001 è operativo anche un servizio di consulenza e supporto giuridico – amministrativo per i gruppi consiliari. L’adesione dei gruppi consiliari, nella persona del capogruppo, consentirà agli stessi di usufruire dell’accesso all’area associati del sito internet della Co.nord, di usufruire di una risposta gratuita a tre quesiti all’anno, di ricevere le comunicazioni relative ai convegni e alle iniziative dell’associazione.

Al fine di fornire qualche esempio circa le informazioni che la “Co.nord” fornisce agli associati, di seguito inseriamo le risposte ad alcuni quesiti che sono stati indirizzati all’associazione.

Sen. Cesarino Monti  
Presidente Co.nord

**28 luglio 2003**

**Enti locali – Amministratori: diritto di accesso dei consiglieri.**

*E’ stato chiesto se un consigliere comunale può visionare e chiedere copia dei verbali redatti in materia di violazioni a norme del Codice della Strada.*

Nel merito si premette che i consiglieri comunali, nell’espletamento del mandato e funzionalmente ad esso, sono titolari del diritto di accesso ai documenti in possesso del Comune.

La giurisprudenza riconosce ai consiglieri l’esercizio di questo diritto in modo molto elastico ed ampio, sicchè è consentito non soltanto per quel riguarda le deliberazioni consiliari oggetto di votazione, ma anche per conoscere notizie ed informazioni utili all’espletamento delle altre prerogative che derivano dal loro mandato: interpellanze, inchieste, interrogazioni, indagini ispettive, etc.

Secondo un certo orientamento della giurisprudenza il consigliere non sarebbe tenuto ad esplicitare l’interesse che lo conduce alla richiesta di accesso, in difetto dell’analoga previsione contenuta negli artt. 22 e 23 L.n.241/90.

E’ evidente, pertanto, che al consigliere non può essere rifiutata la consultazione.

Naturalmente i tempi di consultazione, soprattutto quando richiedono la ricerca dei documenti risalenti nel tempo, devono essere fissati in modo compatibile alla disponibilità del competente ufficio.

*Da parte di un consigliere comunale è stata presentata richiesta di accesso, ex art.43 T.U. D.Lgs. 267/2000 agli atti del servizio sociale del Comune, chiedendo di avere copia dei verbali della commissione tecnica di assistenza che, in base al regolamento comunale, ha la competenza di valutazione delle richieste di intervento dei servizi sociali ( contributi economici, assistenza domiciliare per anziani e categorie svantaggiate ecc.)*

Sull'argomento si rileva che il diritto del consigliere di prendere visione ed estrarre copia degli atti degli uffici in funzione dell'esercizio del mandato è stato riconosciuto in modo ampio dalla giurisprudenza che ha anche affermato di evitare comportamenti ostruzionistici dei tutto ingiustificati.

Il Comune nell'accogliere la richiesta del consigliere deve comunque rispettare il principio di pertinenza permettendo l'accesso ai dati utili effettivamente per lo svolgimento del mandato, ammonendo il consigliere sulla non utilizzabilità dei dati conosciuti per finalità egoistiche.

Il diritto del consigliere, tuttavia, deve essere coordinato con la normativa di tutela della privacy che copre sia i dati personali che i così detti dati sensibili ex art.22 L. n.675/1996.

Mentre è da ritenere sicuramente legittimo l'accesso ai così detti dati personali di natura non sensibile, discorso profondamente diverso deve essere effettuato per i dati ritenuti dal legislatore "sensibili".

Per completezza, secondo l'art. 22 L. 675/1996, sono considerati sensibili, e come tali soggetti ad un regime speciale, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per questi ultimi, il trattamento da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano indicati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

In assenza di precise indicazioni del Garante sulla privacy, si ritiene legittimo l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali non sensibili.

*E' stato chiesto se un consigliere comunale, dopo aver ottenuto le copie di atti, una volta esperite le proprie ricerche e fatte le proprie valutazioni, in virtù della trasparenza per cui agisce abbia il dovere di relazionare al Consiglio sul suo operato e su quanto ha verificato e concluso e se, per la garanzia della riservatezza dei dati che riguardano aspetti collettivi e soggettivi, una volta definito e ritenuto concluso il proprio intervento, debba restituire all'ente le copie degli atti ottenuti per evitare che lo stesso, durante il mandato amministrativo ed in special modo una volta che questo sia terminato, rimanga in possesso di atti che formerebbero un archivio privato fatto di atti pubblici relativi anche a singoli cittadini.*

In merito si rileva che l'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 indica i diritti dei consiglieri, per mezzo dei quali si garantisce loro l'esercizio delle prerogative funzionali all'espletamento del proprio mandato: diritto di iniziativa sulle questioni sottoposte all'esame del consiglio; diritto di chiedere la convocazione del consiglio; diritto di presentare interrogazioni e mozioni; diritto di ottenere dagli uffici, dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

La disposizione citata fonda, tra gli altri, il diritto d'accesso del consigliere comunale, ben diverso dal diritto d'accesso contemplato dall'art. 22 della legge n. 241/1990 o dal fondamentale principio di trasparenza amministrativa espresso dall'art. 10 del D.Lgs. 267/2000. Dottrina e giurisprudenza non hanno definito una casistica o dei canoni discriminatori che riconducano necessariamente al concetto di "utilità per il mandato", alla stregua dei quali valutare la effettiva sussistenza dell'unico requisito richiesto al consigliere per l'accesso ad atti e informazioni.

Per quanto riguarda poi il rapporto tra accesso ex art. 43 TUEL e tutela dei dati personali, si ricorda che a tale proposito è stato ripetutamente affermato dallo stesso Garante per la tutela dei dati personali che il consigliere comunale, quando esercita il diritto d'accesso per l'esercizio mandato non incontra limiti neppure in caso di accesso a dati sensibili, ma che, in presenza di dati personali l'accesso deve essere accolto nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza.

Il consigliere incontra tuttavia limiti e divieti nella diffusione dei dati contenuti nei documenti acquisiti della cui violazione risponde personalmente. In particolare egli è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

In base alle considerazioni svolte, si ritiene che nessun obbligo di riferire al Consiglio sorga in capo al consigliere che abbia azionato il diritto d'accesso, trattandosi di un diritto funzionalizzato

soprattutto a generare (eventualmente) le altre prerogative attribuite dalla legge consigliere stesso. Con riferimento alla seconda questione, non si rinviene nel contesto normativo di riferimento nessun obbligo di restituire le copie degli atti una volta che sia esaurita la loro funzione "informativa" o al termine del mandato del consigliere, e si ritiene superflua una eventuale previsione in tal senso a livello regolamentare, in quanto, a prescindere da una considerazione di buon senso (attitudine di una copia a generare copie), si ricorda che il consigliere risponde personalmente di qualsiasi utilizzazione illecita delle stesse.

### **8 aprile 2003**

#### **Enti locali. Amministratori. Consultazioni elettorali. Assessore presidente di seggio. Possibilità.**

*E' stato chiesto se è legittimo che un assessore di un Comune di mille abitanti sia nominato presidente di seggio elettorale per le consultazioni politiche.*

L'art. 23 del DPR 16 maggio 1960, n. 570, "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" elenca le categorie di persone alle quali non è consentito esercitare le funzioni di componente delle sezioni elettorali, nell'ordine che segue:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età.;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

In nessuna di tali categorie può essere ricompresa la figura dell'assessore comunale, né risulta che la partecipazione alla funzione di componente di sezione comunale, sia prevista in alcun'altra disposizione come incompatibile con quella di amministratore comunale; in più, si può osservare che la compatibilità della funzione di componente di sezione elettorale, con quella di amministratore comunale, è suffragata dall'ultimo comma dell'art. 20 dello stesso DPR 570/1060, che prevede: "In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un delegato".

Risulta pertanto legittima la nomina a presidente di sezione elettorale di un assessore comunale (a meno che non appartenga, anche, ad una delle categorie elencate nel sopracitato art.23).

#### **Enti locali. Amministratori. Aspettativa retribuita.**

*E' stato chiesto se un insegnante di scuola media superiore statale, nominato Assessore di un Comune abbia diritto ad una riduzione di orario di lavoro scolastico per assolvere a tale funzione e quante ore di permesso per lavoro scolastico gli spettano annualmente per l'assolvimento di tale incarico.*

La normativa sullo "status" degli amministratori degli enti locali è contenuta nel titolo terzo del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000 (articoli da 77 a 87).

I componenti delle giunte comunali sono tra i destinatari della disciplina contenuta in quelle norme (art. 72, comma 2), che tendono a garantire la tutela del "diritto d'ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, ad espletare il mandato rispondendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie, usufruendo d'indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge" (art.77, comma 1).

L'amministratore locale lavoratore dipendente ha una prima generale alternativa: scegliere tra la prosecuzione dell'attività o la richiesta di collocazione in aspettativa non retribuita. Il collocamento in aspettativa non retribuita è disciplinato dall'art. 81, ed è consentito, a domanda, per tutti i dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di amministratore locale indicato nel citato 2° comma dell'art. 77; il periodo d'aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato e come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

L'assessore comunale non collocato in aspettativa può usufruire dei permessi previsti e disciplinati nell'art. 79; tale disciplina non prevede alcuna possibilità di riduzione d'orario di lavoro ma esclusivamente di assenze temporanee strettamente connesse alla carica rivestita ed all'espletamento delle funzioni relative, nei limiti e con le modalità di cui al citato art. 79.

In particolare:

- Assenza dal servizio per l'intera giornata in cui è convocato il Consiglio Comunale, ove rivestano la funzione di consiglieri comunali (comma 1).
- Assenza dal servizio per la partecipazione alle riunioni della giunta, ivi compreso il tempo per raggiungere il luogo di riunione e rientrare al posto di lavoro (comma 3).
- Assenza dal lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese (comma 4). Tutte le assenze che precedono sono retribuite per intero.
- Ulteriori permessi per un massimo di altre 24 ore lavorative mensili possono essere concesse ove risultino necessarie per l'espletamento del mandato (comma 5). L'attività ed i tempi impiegati per espletare il mandato debbono essere prontamente e puntualmente documentati con attestazione dell'ente (comma 6).

All'assessore comunale compete, in relazione all'entità demografica del Comune, un'indennità di funzione nella misura determinata dal Decreto Ministero dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000 (art. 82 T.U., comma 8), oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge (art. 84 T.U.).

L'indennità di funzione è attribuita per intero al lavoratore dipendente collocato in aspettativa senza assegni, mentre compete in misura dimezzata a chi non abbia chiesto l'aspettativa (ultimo periodo, 1° comma, art.82).

L'eventuale scelta del part-time non ha alcuna influenza sulla disciplina prima descritta né in ordine ai permessi, né in ordine all'indennità.

#### **4 aprile 2003**

##### **Enti locali. Amministratori. Sostituzione assessore. Incompatibilità.**

*Dovendo provvedere alla sostituzione di un assessore dimissionario, un Comune ha chiesto se è possibile la nomina di assessore esterno nella persona del presidente del consiglio di amministrazione di una società, di proprietà pubblica ma non comunale, che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per conto di un Consorzio di rifiuti solidi urbani a cui partecipa anche il Comune.*

Il quesito presenta aspetti interpretativi da valutare in relazione al disposto dell'articolo 63, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo 267/2000 in base al quale si possono creare, di fatto, potenziali situazioni di commistione di interessi.

Infatti l'art.63 del D.lsg.267/2000 disciplina le cause di incompatibilità prevedendo alcune fattispecie che escludono la possibilità per il Comune di instaurare determinati tipi di rapporti con i propri amministratori al fine di evitare conflitti di interesse.

La prima parte del primo comma, recita testualmente "che non può ricoprire la carica di consigliere comunale l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azione a soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente".

Al punto 2 viene sancita l'incompatibilità nei confronti di colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune o della provincia.

A questo si aggiunge il divieto di cui all'art.26 della legge 81/1993, ripreso ora nell'art.78 comma 5 del T.U.E.L. 267/2000, che sancisce il divieto per il Sindaco, il Presidente della provincia, gli assessori e i consiglieri comunali e provinciali di ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province; un eventuale conferimento di incarichi a propri amministratori porterebbe necessariamente a conflitti, individuandosi nello stesso soggetto la posizione di controllore e controllato.

### **Enti locali. Difensore civico. Equiparazione ad Assessore**

*Un Comune che, in base alla vigente normativa, ha istituito l'Ufficio del Difensore Civico chiede se la persona incaricata come tale può giuridicamente essere equiparato ad un assessore comunale.*

Nel merito si rileva che l'istituto del Difensore Civico, già previsto dalle leggi 142/1990 e 241/1990, è stato successivamente richiamato dalla legge 127/1997 e definitivamente inserito nella disciplina generale del Testo Unico enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000, negli articoli 11 e 127.

Il contenuto sempre più incisivo della normativa degli enti locali non può tuttavia consentire di equiparare la figura del Difensore Civico a quelle degli organi attivi di governo di quegli enti.

Infatti, il Difensore Civico non può definirsi un organo politico e neppure un organo di amministrazione attiva, ma è nato e si conserva come istituto di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, proprio nei confronti delle eventuali "storture o illegittimità" che potessero rilevarsi nell'attività della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda l'eventualità che all'incaricato della funzione di Difensore Civico possa estendersi la disciplina generale dello status degli amministratori locali e particolarmente di quello degli assessori (permessi, prerogative, congedi, indennità, rimborsi spese), la risposta non può che essere negativa, essendo quella disciplina tassativamente ed espressamente riservata agli amministratori locali come definiti ed individuati nel secondo comma dell'art. 77 del T.U.E.L. e fra i quali non è menzionato il Difensore Civico che, peraltro, rimane una figura eventuale e facoltativa. Il ruolo, la funzione, i requisiti, il dettaglio delle competenze, le risorse e gli strumenti di cui disporre, le modalità di elezione, la durata dell'incarico, le indennità ed i rimborsi spese da corrispondere, vanno tutti precisati nello Statuto, contestualmente alla sua effettiva istituzione nell'ente.

### **Enti locali . Amministratori. Delega del Sindaco per presidenza commissione di vigilanza.**

*E' stato chiesto se la presidenza della commissione di vigilanza sui pubblici servizi possa essere delegata dal Sindaco esclusivamente ad un assessore comunale o anche ad un consigliere comunale.*

L'art.6 T.U. n.267/00 stabilisce che lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia della minoranza, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.

Nel caso in trattazione lo statuto dovrebbe prevedere i termini entro i quali il sindaco può delegare le funzioni di cui è titolare nonchè i soggetti a cui favore effettuare la delega.

E' necessario, pertanto, verificare le norme statutarie in proposito.

In assenza appare dubbia la legittimità della delega sia essa a favore dell'assessore che del consigliere, perchè mancherebbe la norma che legittima il sindaco alla delega.

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto destinatario della delega si propende per la figura dell'assessore quale membro dell'organo di collaborazione del sindaco.

### **Enti locali. Amministratori. Notizia di consigliere ammalato. Rispetto della privacy.**

*Un consigliere comunale, a seguito convocazione per svolgimento consiglio comunale chiamato ad approvare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, ha inviato comunicazione al presidente del consiglio comunale con cui chiede di "informare i consiglieri presenti alla seduta che la sua assenza è dovuta a grave stato di salute tale da comportare un ricovero ospedaliero per intervento chirurgico".*

*Ciò premesso, ai fini della tutela della privacy e dei dazi sensibili, è stato chiesto se il presidente del consiglio, in sede di lettura della succitata comunicazione, deve allontanare il pubblico dall'aula consigliere.*

Per il caso in questione si ritiene che il Presidente del Consiglio non possa dare lettura in aula della comunicazione inviata dal consigliere assente in presenza del pubblico, sulla base delle seguenti considerazioni.

Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996 n.675 il diritto alla riservatezza ha assunto una dimensione di tutela piena nei confronti dei pubblici poteri, e anche nei confronti di altri diritti dei cittadini a dimensione pubblicistica (diritto all'informazione; diritto di accesso; diritto di difesa).

La privacy recede dinanzi a tali situazioni solo in presenza di una norma che espressamente autorizzi la Pubblica Amministrazione a comunicare ai privati i dati sensibili oggetto di tutela (Tar Abruzzo 2 ottobre 2001, n.582).

Infatti non esiste una disposizione che imponga al Presidente del Consiglio di informare il pubblico della causa che ha portato all'assenza del Consigliere.

Né può ritenersi che un tale obbligo discenda dalla richiesta formulata dal Consigliere anche se lo stesso ha chiesto di dare lettura della comunicazione ai soli "consiglieri presenti alla seduta".

Nulla autorizza a pensare che egli abbia voluto rinunciare alla propria riservatezza anche nei confronti del pubblico presente in aula, il quale, conseguentemente, non ha acquistato alcun diritto a conoscere tale specifica motivazione.

Le persone presenti in aula hanno il diritto di sapere chi sono i consiglieri assenti e quali quelli presenti, ma tale diritto non si estende alla conoscenza delle cause attinenti all'assenza dei componenti del consiglio, tanto più quando vi sia in ballo la privacy di questi ultimi ed un bisogno di tutela dei loro dati sensibili.

Si ritiene che l'informazione su descritta debba essere negata al pubblico anche in presenza di un'istanza di accesso, poiché non vi è alcuna "dichiarazione di rilevante interesse pubblico" che possa giustificare la mancata tutela della riservatezza del consigliere assente, ai sensi del D.Lgs. 135/1999.

#### **4 marzo 2003**

##### **Enti locali – Giunta comunale - Statuto e modifica del numero degli assessori**

*E' stato chiesto se un Ente locale può adeguare il numero degli assessori, come previsto dall'articolo 47 del T. U 267/2000, senza la preventiva modifica dello statuto.*

Il nuovo regime in tema di composizione delle Giunte comunali tracciato dall'articolo 47 del T.U. 267/2000, che consentirebbe di determinare il numero degli assessori nella misura ivi prevista, potrà trovare applicazione soltanto previa adozione di apposite norme statutarie.

Fino all'adozione di queste ultime, sulla base di quanto disposto dall'articolo 47 del T.U., trova applicazione con immediatezza un regime transitorio che, per la tipologia demografica dell'Ente in questione, lascia invariato il numero massimo degli assessori spettanti.

##### **Enti locali – Amministratori – Divieto di comunicazioni elettorali**

*E' stato chiesto se il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione in campagna elettorale vale anche per gli amministratori.*

L'articolo 9, comma 1, della legge 28/2000 dispone che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione a eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il ministero dell'Interno ha precisato che l'espressione «pubbliche amministrazioni» deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati alle prossime elezioni amministrative, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture, assegnati alle pubbliche amministrazioni medesime per lo svolgimento delle loro competenze.

In tale contesto sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nell'articolo 9 della L.28/2000 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli

amministratori, non solo nella scelta delle comunicazioni da consentire in periodo elettorale, ma anche nelle forme e nei modi in cui queste comunicazioni devono essere effettuate.

In tal senso devono essere letti, a parere del ministero dell'Interno, i riferimenti a «forme impersonali» e alla «indispensabilità» dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle proprie funzioni.

### **3 marzo 2003**

#### **Enti locali - Dipendenti e incompatibilità**

*E' stato chiesto se i dipendenti delle aziende sanitarie, non collocati in posizioni di vertice, possono ricoprire cariche elettive presso gli Enti locali.*

Il Testo unico degli Enti locali - con il disposto dell'articolo 60, comma 1, numeri 8 e 9, e dell'articolo 66 - ha chiarito definitivamente le ineleggibilità e le incompatibilità di specifici esponenti delle strutture sanitarie. In particolare è prevista l'ipotesi di ineleggibilità rispetto alla carica di sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

- per il direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende locali e ospedaliere;
- per i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate, per i consiglieri del Comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei Comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale od ospedaliera con cui sono convenzionate.

L'incompatibilità rispetto alle cariche di consigliere provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente o assessore della Comunità montana è invece prevista per i soli direttori generali, sanitari e amministrativi delle Asl.

La funzione di tali disposizioni è quella di evitare che gli organi apicali delle Asl esercitino la "captatio benevolentiae" sul corpo elettorale a causa della carica rivestita. Per assicurare la "par condicio" il legislatore ha previsto in tal caso l'ineleggibilità. Nel caso specifico pertanto non sembrano sussistere motivi ostativi all'espletamento del mandato.

#### **Enti locali - Incarichi ai consiglieri**

*E' stato chiesto se può il Sindaco conferire ai consiglieri comunali incarichi connessi allo svolgimento di funzioni amministrative.*

In mancanza di previsione statutaria in senso contrario, il Sindaco può conferire ai consiglieri comunali determinati incarichi connessi allo svolgimento di funzioni amministrative. Resta però fermo che tali incarichi non si qualificano come delega di funzioni con rilevanza esterna, ma rientrano in un rapporto di collaborazione interna tra amministratore e sindaco.

#### **Regolamento di contabilità**

*E' stato chiesto se spetta alla Giunta deliberare l'adozione del regolamento di contabilità.*

L'adozione del regolamento di contabilità è di competenza del Consiglio comunale. Infatti l'articolo 48, comma 3, del T.U. n. 267/2000 si riferisce specificamente al regolamento sugli uffici che è atto diverso dal regolamento di contabilità, come si evince dall'articolo 152 dello stesso T.U.. La competenza della Giunta è dunque limitata alla adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici il cui contenuto è individuato - come si è detto - dall'articolo 48, 3° comma, del T.U. 267/2000.

#### **Edilizia e competenze dei dirigenti**

*E' stato chiesto se spetta ai dirigenti firmare le ordinanze di sospensione dei lavori e di demolizione in materia edilizia.*

L'articolo 107, 3° comma, del T.U. n.267/2000, nel disciplinare le competenze dei dirigenti, alla lettera f) ha esplicitamente incluso tra le varie competenze dei dirigenti anche quella relativa all'adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori e di abbattimento dei manufatti.

### **Commissione edilizia – Componente lavoratore dipendente - Permessi retribuiti**

*E' stato chiesto se il lavoratore dipendente nominato componente della commissione edilizia di un Comune ha diritto ai permessi retribuiti per partecipare alle riunioni della commissione.*

La disciplina del T.U. n. 267/2000 consente l'applicabilità della normativa in questione ai lavoratori dipendenti che partecipano alle commissioni consiliari «formalmente istituite» nonché alle «commissioni comunali previste per legge». Tali commissioni sono espressione di una significativa attività di supporto e si configurano come strutture «*a latere*» alle quali l'ordinamento ha inteso concedere benefici simili a quelli dei componenti degli organi istituzionali.

### **18 febbraio 2003**

#### **Enti locali - Accesso agli atti**

*E' stato chiesto se non esplicitamente previsto, il consigliere può chiedere l'invio degli atti, nell'esercizio del diritto di accesso, al proprio domicilio.*

L'invio di copia degli atti al domicilio del richiedente non è previsto dal T.U. 267/2000. Una tale modalità di trasmissione può, eventualmente, trovare attuazione se disciplinata in sede regolamentare.

*E' stato chiesto se un consigliere, nell'esercitare il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione, può visionare gli atti istruttori di una delibera della giunta con cui si accorda tutela legale ad alcuni dipendenti interessati da indagini dell'autorità giudiziaria penale e da parte della Corte dei Conti.*

L'articolo 43, comma 2 del T.U. 267/2000 attribuisce al consigliere comunale, in ragione della qualità rivestita, il diritto di ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del mandato. Il significato della norma è quello di garantire al consigliere comunale la piena conoscenza dell'attività dell'Ente. Rientrano quindi nella previsione normativa anche gli atti istruttori, presupposti o accessori alle delibere comunali. Questi atti, al pari di quello principale, devono essere portati a conoscenza del richiedente nella misura in cui essi siano necessari a consentire una maggiore cognizione dei contenuti dell'attività dell'ente, fermo restando, come per le delibere, l'obbligo del segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e salvo diverse valutazioni effettuate dall'autorità garante per la protezione dei dati personali.

#### **Enti locali - Assessore e consiglio comunale**

*E' stato chiesto se la legittimazione dell'assessore a presentare proposte al Consiglio comunale deve essere prevista dal regolamento.*

In base a quanto previsto dall'articolo 38, 2° comma del T.U. n. 267/2000, la questione prospettata dovrebbe trovare soluzione nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, cui è espressamente demandata, fra l'altro, la disciplina sulla «presentazione e discussione delle proposte». In attesa dell'adozione del regolamento, appare congruo un pronunciamento del Consiglio comunale, quale organo titolare della competenza all'adozione dell'atto.

#### **Assessore e indennità di funzione**

*E' stato chiesto se un assessore, lavoratore dipendente che non usufruisce dell'aspettativa, può percepire l'indennità di funzione in misura intera.*

Nella formulazione dell'articolo 82 del T.U. 267/2000 è previsto il dimezzamento dell'indennità di funzione per i lavoratori che non abbiano richiesto di essere collocati in aspettativa.

Il senso di tale disposizione è di differenziare il trattamento economico tra soggetti che si trovano in situazioni diverse: si è voluto pertanto riconoscere un trattamento economico più vantaggioso per quei soggetti che, essendo collocati in aspettativa per amministrare l'ente, non percepiscono più un reddito lavorativo.

### **Conferenze dei capigruppo**

*E' stato chiesto se i presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare alle conferenze dei capigruppo.*

Come previsto dall'articolo 79, comma 3 del T.U. n.267/2000, ai consiglieri lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare ai lavori delle conferenze dei capigruppo.

### **Convocazione straordinaria del consiglio**

*E' stato chiesto se il presidente del Consiglio comunale è sempre obbligato alla convocazione in via straordinaria del Consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri.*

Vi è un orientamento giurisprudenziale in base al quale deve reputarsi non sussistente l'obbligo, per il presidente del Consiglio, di ottemperare alla richiesta di convocazione allorché quest'ultima verta su un oggetto che, «in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all'ordine del giorno». Pertanto va reputato legittimo il diniego opposto alla richiesta di convocazione del Consiglio nel caso in cui quest'ultima riguardi materie che per legge sono demandate alla competenza della Giunta o degli organi burocratici (oltre a quelli pertinenti alla competenza di altro ente).

### **Protocollo generale e accesso agli atti**

*Più volte è stato richiesto se il diritto di accesso dei consiglieri agli atti dell'amministrazione può essere esercitato anche per il registro del protocollo generale.*

In via preliminare si conferma che il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale esercitato dai consiglieri in funzione del mandato non contrasta con la legge 6751/1996 di tutela della *privacy*.

Il consigliere comunale ha diritto di accesso a tutti gli atti dell'amministrazione comunale quando la richiesta sia funzionale all'esercizio del mandato, esclusa sempre l'utilizzazione delle notizie acquisite per fini privati e salvo l'obbligo al segreto nei casi fissati dalla legge. In presenza dell'interesse qualificato del richiedente non è prevista dunque alcuna distinzione in ordine al contenuto degli atti.

A conclusione parzialmente diversa si giunge nell'ipotesi di richiesta di accesso al protocollo generale dell'ente.

L'accesso al protocollo è ammissibile entro certi limiti, individuati dall'ente, e derivanti dalla necessità di non intralciare l'attività amministrativa. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che è da escludersi, in capo ai consiglieri, un indiscriminato diritto di accesso al registro del protocollo generale, essendo riportate in esso anche materie coperte da segreto e notizie riservate.

### **Registrazione delle sedute**

*E' stato chiesto di conoscere se un Comune che provvede alla registrazione audio delle sedute del Consiglio, ha l'obbligo di curarne la trascrizione integrale.*

Non c'è alcun obbligo di procedere alla stesura dattiloscritta integrale dei lavori delle sedute del Consiglio comunale, salvo diversa previsione regolamentare, purché il verbale riporti in modo preciso e fedele i punti principali delle discussioni.

Secondo il Consiglio di Stato (decisione 383/1993) non sussiste l'obbligo di conservare le registrazioni delle riunioni di un organo collegiale dopo l'approvazione del processo verbale il quale, una volta letto, approvato e sottoscritto, è un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso.

(a cura del dott. Pietro Rossi Segretario della Co.Nord)